

Circolare del 17/04/2019

Sono soggette all'imposta di bollo di 2€, se la fattura è di importo complessivo superiore a 77,47 €, le operazioni:

- Fuori campo Iva articolo 7-ter
- Esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- Escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessione d'azienda / terreno non edificabile);
- Le note di accredito e di addebito senza indicazione dell'IVA;
- Fatture di contribuenti minimi e forfettari (C.M. 7/E 28.1.08);
- Le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali senza applicazione dell'IVA ex art. 8, c. 1, lett. c), DPR n. 633/72 per effetto del c.d. plafond; tuttavia, la C.M. n. 415755 chiarisce che a dette fatture non si applica l'imposta di bollo qualora riportino l'indicazione che si tratta di beni destinati all'esportazione;
- Le fatture emesse ai sensi dell'art. 9, DPR n. 633/72 (servizi internazionali), come affermato nella R.M. 06.06.78, n. 290586, sono esenti dall'imposta di bollo solamente se riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un'esportazione di beni.

#### FATTURE "MISTE"

Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l'imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. 03.07.2001, n. 98/E).

#### FATTURE in REVERSE CHARGE

Considerato che le operazioni soggette a reverse charge sono assoggettate ad IVA, ancorché non esposta in fattura in quanto assolta dall'acquirente / committente anziché dal cedente / prestatore, le relative fatture **sono esenti dall'imposta di bollo.**

#### FATTURE in SPLIT PAYMENT

Sempre nel rispetto del principio di alternatività, anche le fatture con applicazione dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72, **non sono soggette** a bollo.

#### Agenti di assicurazione

L'art. 16, Legge n. 1216/61 (imposta sulle assicurazioni) stabilisce che "*nelle imposte che debbono corrisondersi in base alla presente legge sono compenstrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione ... sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione ... posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati*".

Da quanto sopra si evince che le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti IVA, sono **esenti anche dall'imposta di bollo.**

## **FATTURE CARTACEE**

Per le fatture cartacee, l'imposta di bollo può essere assolta tramite contrassegno (marca da bollo). Il contrassegno adesivo è rilasciato, con modalità telematiche, dai tabaccai e va applicato sull'originale della fattura consegnata all'acquirente / committente.

Sulla copia conservata dal cedente/prestatore va riportata la dicitura "*Imposta di bollo assolta sull'originale*". La data del contrassegno non deve essere superiore alla data di emissione della fattura. Nel caso in cui la fattura sia inviata alla controparte tramite e-mail è possibile applicare il contrassegno sulla fattura originale dell'emittente e riportare sulla copia inviata al cliente la dicitura "*Imposta di bollo assolta sull'originale*" e completare con il numero identificativo del contrassegno.

## **FATTURE ELETTRONICHE**

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene in maniera "virtuale" compilando il campo "*Dati bollo*" presente nella sezione "*Dati generali*" della fattura elettronica.

**Si ricorda che è possibile emettere fatture elettroniche anche a carico di soggetti esteri (modalità di gestione consigliata).**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.  
Con i migliori saluti.

Studio Mariani